## **REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF**

* **Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2007**
* **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2013**
* **Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015**

### ART. 1

###### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18.10.2001, n. 3), nonché ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.;
2. Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita - a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191 – dall’art. 1 del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 della Legge 13.05.1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 della Legge 23.12.1999, n. 488, e come integralmente modificato dall’art. 1, comma 142, della Legge 296 del 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007);
3. Sono infine recepite le disposizioni previste dall’art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148, così come modificato dal D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214.

### ART. 2

**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casatenovo alla data del 1^ gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### ART.3

**Criteri di calcolo dell’addizionale**

1. In funzione dell’apposita deliberazione del Consiglio Comunale l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale può essere applicata in misura unica, ovvero in misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla legge statale.

### ART. 4

###### Determinazione dell’aliquota

1. L’aliquota unica, ovvero le aliquote, vengono determinate annualmente entro i limiti previsti dalla Legge; in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite dal Comune nel precedente esercizio;
2. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### ART. 5

###### Esenzioni

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l’aliquota, ovvero le aliquote, dell’addizionale;

### ART. 6

###### Versamento

1. Il versamento dell’addizionale è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

### ART. 7

###### Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 a decorrere dal 1^ gennaio 2015.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l’emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamata, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.